


- revisione del sistema di remunerazione;
- contrazione dei volumi di riscossione determinata dalla crisi economica del paese e dagli interventi normativi a maggior tutela dei contribuenti in difficoltà;
- graduale disintermediazione del modello F23 verso il modello F24;
- andamento dell'attività di fiscalità locale.

Tali fattori hanno determinato complessivamente una minore liquidità rotativa, finanziata con un aumento della provvista bancaria.



Normativa di settore

Per quanto attiene alla normativa di settore, il 2013 ha registrato diversi provvedimenti legislativi di interesse per l'attività dell'Agente della Riscossione, i principali dei quali sono sintetizzati di seguito.

INTERESSI DI MORA

Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 4 marzo 2013 - Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Con tale provvedimento, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui all'articolo 30 del D.P.R. n. 602/1973, è stata fissata, a far data dal 1° maggio 2013, al 5,2233 % in ragione annuale.

CARTELLA DI PAGAMENTO

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 5 marzo 2013 - Modifica della cartella di pagamento, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

Il provvedimento in esame ha adeguato il testo della relata di notifica della cartella di pagamento nella parte concernente l'irreperibilità relativa del destinatario, sulla scorta della sentenza della Corte Costituzionale 19 novembre 2012, n. 258, che ha limitato il campo applicativo del combinato disposto degli art. 26, quarto comma, del DPR n. 602/1973 e 60, primo comma, alinea e lettera e), del DPR n. 600/1973 alla sola ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario (ossia al caso di mancanza, nel Comune, dell'abitazione, ufficio o azienda del contribuente), con conseguente applicazione - nella diversa ipotesi di irreperibilità relativa - della disciplina ordinaria di cui all'art. 140 c.p.c., in base al disposto dell'ultimo comma dell'art. 26 del citato DPR n. 602/1973.

Circolare INPS 30 aprile 2013, n. 68 - Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo

La circolare in questione, recependo il contenuto del suddetto Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2013, modifica nella misura ivi fissata il tasso degli interessi di mora di cui al comma 9 dell'art. 116 della legge n. 388/2000 (tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dall'art. 116, comma 8, lettere a) e b) della stessa legge 388/2000, senza che il contribuente

abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del DPR n. 602/1973).

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (GU n. 80 del 5 aprile 2013)

Tale decreto si profila come di testo unico degli obblighi di trasparenza e pubblicità a carico degli enti pubblici, riordinando le numerose disposizioni, susseguite nel tempo e sparse in testi normativi non sempre coerenti con la materia, nell'ambito degli obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni.

FATTURA ELETTRONICA

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 - Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 24 (GU n. 118 del 22 maggio 2013)

Tale regolamento (entrato in vigore il 6 giugno 2013) ha avviato il percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori. Specificamente, reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il cd. "Sistema di interscambio", ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244/2007. Dette disposizioni, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto, trovano applicazione nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell'art. 1 della legge ora citata, intendendosi per tali, per effetto del richiamo ivi contenuto all'art. 1, comma 2 della legge n. 196/2009, gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'ISTAT (tra cui le società del Gruppo Equitalia).


PAGAMENTI P.A.

Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 - Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali

Questo decreto, noto come "decreto sui pagamenti della PA" e oggetto di significative modifiche in sede di conversione (cfr. infra, legge n. 64/2013), torna ad intervenire sulla materia dei crediti nei confronti della PA. In particolare:

l'art. 6:

- ha esteso anche ai crediti delle imprese per prestazioni professionali la disciplina della certificazione del credito da parte delle pubbliche amministrazioni, sino ad oggi operante solo con riferimento a somministrazioni, forniture e appalti. Per effetto di tale disciplina, su istanza del creditore, le regioni, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali, certificano se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari ovvero per avvalersi della compensazione prevista dall'art. 28-quater del DPR n. 602/1973. E stata, inoltre, estesa anche ai debiti per prestazioni professionali la procedura di ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni;
- ha disposto che i pagamenti effettuati in favore degli enti, delle società inserite nel conto economico consolidato dell'ISTAT (tra cui le società del Gruppo Equitalia) o degli organismi a totale partecipazione pubblica siano prioritariamente destinati al pagamento, rispettivamente, dei debiti degli enti locali, dei debiti delle regioni e delle province autonome, dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale e dei debiti delle Amministrazioni dello Stato;
- al fine di dare prioritario impulso all'economia, in attuazione dell'art. 41 della Costituzione, relativo all'iniziativa economica privata, ha previsto l'impignorabilità ed insequestrabilità delle somme destinate al pagamento dei debiti commerciali da parte delle stesse PA. Ha disposto, inoltre, nell'ipotesi in cui siano stati stipulati accordi di natura transattiva, la sospensione fino al 30 giugno 2014 delle azioni esecutive sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani di pagamento redatti ai sensi dell'art. 11, comma 2, del DL n. 78/2010 (e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione), ancorché effettuate presso i tesoriери delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento;
- è intervenuto sulla cd. legge Pinto n. 89/2001, integrando la disciplina della impignorabilità, come dettata dalla legge di stabilità per il 2013, dei fondi destinati al pagamento degli indennizzi per violazione del termine ragionevole del processo. In particolare, viene introdotta una disposizione di pignoramento contabile, con l'esclusione, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, del pignoramento presso terzi (le Tesorerie dello Stato) dei fondi. Si prevede che i creditori di dette somme (sempre a pena di nullità rilevabile d'ufficio) eseguano i pignoramenti e i sequestri esclusivamente secondo le disposizioni del libro III, titolo II, capo II del codice di procedura civile. Ciò, facendo comunque salva l'impignorabilità prevista dall'art. 1, comma 294-bis, della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006). Specificamente, il comma in esame sottrae all'esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché le aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be 'G. S.'. The stamp is partially obscured by the signature and another mark to the right.


uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, destinati al pagamento di somme liquidate a norma della legge Pinto, ovvero di emolumenti e pensioni a qualsiasi titolo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al riguardo, è inserito il comma 294-ter che sottrae all'esecuzione forzata i fondi e le contabilità speciali del Ministero dell'economia e delle finanze destinati al pagamento di somme liquidate sempre a norma della legge Pinto. Gli atti di pignoramento o di sequestro devono indicare (parimenti a pena di nullità rilevabile d'ufficio) il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione. È stato disposto, infine, che gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati alla Tesoreria centrale e alle Tesorerie provinciali dello Stato non determinino obblighi di accantonamento da parte delle Tesorerie medesime, né sospendano l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate (le Tesorerie in tali casi rendono dichiarazione negativa, richiamando gli estremi della nuova disposizione di legge);

- **l'art. 7:**

- ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate ad assicurare l'integrale ricognizione e la certificazione delle somme dovute dalle PA per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, al fine di garantire, anche per tali tipologie di debiti commerciali, la completa liquidazione.

A tal fine:

- è stato previsto l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di registrarsi, entro il 29 aprile 2013, sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato (la certificazione dei crediti va effettuata esclusivamente mediante tale piattaforma elettronica);
- è stato previsto l'obbligo (ferma restando la possibilità di continuare ad acquisire la certificazione dei crediti nelle forme ordinarie) per le pubbliche amministrazioni debentrici di comunicare, attraverso la piattaforma elettronica - a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013 - l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, con l'indicazione dei dati identificativi del creditore. Tale obbligo di comunicazione, a far data dal 1° gennaio 2014, è reso permanente, con la fissazione di una cadenza annuale (entro il 30 aprile di ciascun anno) per i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
- è stato esteso alle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, ossia alle amministrazioni rientranti nel conto economico consolidato della PA, amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165/2001 e Autorità indipendenti, tra cui le società del Gruppo, l'obbligo di comunicazione dell'elenco completo dei debiti maturati sino alla fine del


A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'G. S.'. The stamp is partially obscured by the signature.

2012, sempre tramite registrazione sulla piattaforma elettronica predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato entro il 28 giugno 2013;

- è stato stabilito che, per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione dell'elenco equivalga a certificazione del credito;
- è stata prevista come obbligatoria (e non più facoltativa) l'indicazione, da parte delle amministrazioni, della data prevista per il pagamento dei debiti o per parte di essi. Per tali debiti la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della disciplina della compensazione dei medesimi crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 28-quater del DPR n. 602/1973 e con somme dovute in base agli istituti definatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso ai sensi del nuovo art. 28-quinquies del medesimo DPR; si dispone che, in caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte della PA di uno o più debiti, il creditore possa richiedere alla stessa di correggere o integrare la comunicazione medesima. Decorso inutilmente (ossia senza che la PA abbia provveduto oppure espresso un motivato diniego) il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, il creditore può presentare istanza di nomina di un Commissario ad acta, mediante la piattaforma elettronica, secondo le modalità di cui al DM 25 giugno 2012 e al DM 22 maggio 2012, con oneri a carico dell'amministrazione debitrice;

- **l'art. 9:**

- con la sostituzione del comma 1, secondo periodo, dell'art. 28-quater del DPR n. 602/1973, ha specificato le caratteristiche delle certificazioni necessarie per le compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. In particolare, in base al nuovo testo, le certificazioni, ai fini della compensazione:
 - devono recare la data prevista per il pagamento;
 - sono emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica;
 - sono utilizzate a richiesta del creditore;
 - sono utilizzate per il pagamento, totale o parziale, di quanto dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito;
- ha differito, dal 30 aprile 2012 al 31 dicembre 2012, il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento per poter usufruire delle compensazioni con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazione, forniture, appalti e prestazioni professionali; modificando il comma 1 dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973, relativo ai pagamenti delle PA di somme



superiori a 10.000 euro, ha previsto che la sospensione dei pagamenti da parte delle PA, in caso di inadempimento del contribuente all'obbligo tributario per importi almeno pari a tale somma, non si applichi a coloro che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento dei debiti tributari (c.d. rateizzazione);

- **l'art. 10**

- ha disciplinato la materia della riscossione delle entrate dei comuni. In particolare, ha previsto che i comuni possano continuare ad avvalersi, per la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, dei soggetti di cui all'art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del DL n. 70/2011, non oltre il 31 dicembre 2014 (proroga disposta dalla legge di stabilità, art. 1, comma 610).

DECRETO DEL FARE


Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 – Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia (GU n.144 del 21 giugno 2013 – S.O. n. 50) – convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 - (GU n. 194 del 20 agosto 2013)

Si tratta del cd. "decreto del fare", che contiene specifiche disposizioni che incidono più o meno direttamente sulle attività istituzionali delle Società del Gruppo.

In particolare:

- **art. 14 - Misure per favorire la diffusione del domicilio digitale**

- con la modifica dell'art. 10 del DL "sviluppo" n. 70/2011 è stata prevista, per il cittadino, la facoltà di richiedere e attivare, quale proprio domicilio digitale, una casella PEC governativa rilasciata gratuitamente, contestualmente alla richiesta di rilascio gratuito del documento digitale unificato previsto dallo stesso art. 10. Viene semplificato l'iter per l'attivazione del domicilio digitale, in quanto il riconoscimento fisico viene effettuato direttamente dal comune e nessun altro onere è posto sul cittadino, il quale riceverà, insieme al documento unificato richiesto, le credenziali per poter utilizzare il proprio domicilio digitale. Il documento unificato sostituisce, a tutti gli effetti, il tesserino di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate;
- con la modifica dell'art. 47, comma 2, lett. c) del CAD, in materia di trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni, è stato disposto il divieto di utilizzo del fax";
- con la sostituzione del comma 3 dell'art. 43 del DPR n. 445/2000 (Accertamenti d'ufficio), è stato previsto che l'amministrazione procedente possa acquisire d'ufficio solo per via telematica (e non più anche per fax) "le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di



cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni”;

- **art. 52 - Disposizioni per la riscossione mediante ruolo**

- Il comma 1 dell'art. 52 interviene sul DPR n. 602/1973. Nello specifico:

➤ lett. a) - RATEAZIONI (ART. 19)

Vengono apportate modifiche all'art. 19, prevedendo che nei casi in cui il debitore si trovi, “per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”, il numero di rate previste, sia per la rateazione ordinaria che per quella in proroga, possa essere elevato fino ad un massimo di 120 rate mensili. Ai sensi del comma 3 dello stesso art. 52, tuttavia, “le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1, lettera a)” sono demandate ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto legge di riferimento. La stessa norma estende, inoltre, con decorrenza immediata, da 2 a 8 il numero di rate non pagate, anche non consecutive, che determina la decadenza dal beneficio della rateazione;

➤ lett. b) - FACOLTÀ PER IL DEBITORE DI VENDERE IL BENE PIGNORATO (ART. 52, COMMA 2-BIS)

Introduce due nuovi commi all'art. 52 del DPR 602/1973 (rispettivamente 2-ter e 2-quater), sul quale era già intervenuto il DL n. 201/2011, che aveva aggiunto il comma 2-bis attribuendo al debitore la facoltà di procedere, in costanza di procedura mobiliare o immobiliare, alla vendita del bene al valore determinato dalla legge per il primo incanto; tale disposizione non individuava fino a quando la vendita poteva avvenire. L'art. 52 del “decreto del fare”, al fine di evitare incertezze interpretative, ha fissato tale termine nei 5 giorni antecedenti il primo incanto (comma 2-ter). Si prevede poi che, qualora ciò non abbia luogo e l'agente della riscossione attivatosi per la vendita coattiva abbia necessità di procedere al secondo incanto, il debitore possa comunque vendere direttamente il bene entro il giorno antecedente la data stabilita per il secondo incanto “al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81” (comma 2-quater);

➤ lett. c) - PERENZIONE DEL PIGNORAMENTO (ART. 53)

Anche per consentire al debitore di disporre di un congruo lasso temporale per esercitare concretamente la facoltà di vendita in proprio, stabilisce il prolungamento del termine di efficacia del pignoramento da 120 a 200 giorni. Ciò sembra essersi reso opportuno anche

in ragione del nuovo comma 2, lettera b) dell'art. 80 del medesimo DPR n. 602/1973, pure modificato dal decreto all'esame (cfr. lett. l), con la previsione della nomina di ausiliari per la stima del valore del cespite pignorato o per relazionare sulle condizioni e caratteristiche del bene, con conseguente naturale dilatazione dei tempi tecnici necessari;


➤ lett. d) – BENI PIGNORABILI (ART. 62)

È sostituito il comma 1 dell'art. 62 del DPR 602/1973, estendendo le limitazioni stabilite dall'art. 515 c.p.c. alla pignorabilità dei beni strumentali utilizzati da imprenditori ditte individuali anche in presenza di imprese che abbiano forma giuridica di società e nei casi di prevalenza del capitale sul lavoro. Si tratta, sostanzialmente, di un'estensione della previsione di pignorabilità relativa, nei limiti del quinto del valore complessivo e qualora gli altri beni siano insufficienti a soddisfare il credito azionato, per gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili all'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore. Al riguardo, le ipotesi di interesse sono due: 1) se il presumibile valore di realizzo degli altri beni è sufficiente a coprire il credito azionato, i beni strumentali sono impignorabili; 2) se il presumibile valore di realizzo degli altri beni è o appare insufficiente, i beni strumentali sono pignorabili solo nella misura di un quinto. Ciò, a prescindere che il debitore sia o meno costituito in forma societaria e che il suo lavoro prevalga, o meno, sul capitale investito;

è inserito il comma 1-bis, prevedendo che il debitore sia obbligatoriamente nominato custode dei beni interessati dall'azione esecutiva, e che il primo incanto non possa essere fissato prima che siano decorsi 300 giorni dalla data del pignoramento. Sostanzialmente, poiché l'incanto dovrà essere fissato e tenuto entro i successivi 60 giorni, il termine di efficacia del pignoramento dei beni strumentali va oltre i termini ordinari, per cui il pignoramento perde efficacia solo decorsi 360 giorni dalla sua esecuzione senza che sia stato effettuato il primo incanto. Tale disposizione sembra essere finalizzata a consentire al debitore di mantenere attiva la produzione per un ulteriore congruo periodo di tempo, salvaguardando l'occupazione e cercando risorse per assolvere il debito iscritto a ruolo;

➤ lett. e) – PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI (ART. 72-BIS)

Con la modifica dell'art. 72 bis, stabilisce che l'ordine rivolto al terzo pignorato di pagare il credito direttamente all'agente della riscossione debba essere ottemperato nel termine di 60 giorni, anziché di 15. Il legislatore ha inteso consentire al debitore, che abbia fondate ragioni da opporre all'iniziativa di recupero avviata, di attivare, in tempi congrui, le tutele del caso, evitando che, nelle more, il terzo disponga l'accredito delle somme pignorate;




- lett. f) – LIMITI DI PIGNORABILITÀ DELLE SOMME DOVUTE A TITOLO DI STIPENDIO, DI SALARIO O DI ALTRE INDENNITÀ RELATIVE AL RAPPORTO DI LAVORO (art. 72-TER)

Con l'aggiunta del comma 2-bis, in presenza di somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, che siano confluite sui conti correnti bancari e postali intestati al debitore, si prevede che gli obblighi di legge che gravano sul terzo pignorato non possano ricomprendere l'ultimo emolumento affluito su tali conti, che resta, pertanto, nella piena disponibilità del correntista;

- il comma 2 dell'art. 52 del D.L. 69/2013 rivede i tempi di revisione del sistema di remunerazione della riscossione, mediante anticipazione al 30 settembre 2013 del termine per l'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 10, comma 13-quater, del DL n. 201/2011, attualmente fissato al 31 dicembre 2013;
 - il comma 3 del suddetto articolo rimette ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto legge, la definizione delle "modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall'applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1 lettera a)".
- **Artt. 76, 77, 78, 80, 85 - Espropriazioni Immobiliari**


- lett. g): con la sostituzione del comma 1 dell'art. 76, ferma la facoltà di intervento ai sensi dell'art. 563 c.p.c., all'agente della riscossione viene inibita la possibilità di procedere ad esecuzione forzata sulla prima ed unica casa di abitazione, in cui il debitore risiede anagraficamente, a fronte di debiti iscritti a ruolo (comma 1, lett. a). È fatta eccezione esclusivamente per le case di lusso, così come definite ai sensi del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 2 agosto 1969, e comunque per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9. Resta ferma, però, la facoltà di intervento da parte dell'agente della riscossione nelle procedure immobiliari proposte da terzi. In fase di conversione del decreto, all'art. 76, comma 1, in parola è stata poi aggiunta la lettera a-bis), ai sensi della quale l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti "beni essenziali" e individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con l'Istituto Nazionale di Statistica.

Ai sensi del nuovo comma 1, lett. b) dell'art. 76, viene inoltre elevato a 120.000 euro il limite del credito complessivo necessario per procedere ad esecuzione forzata per le abitazioni non prima casa o di lusso o delle predette categorie catastali. È, in ogni caso, stabilito che l'espropriazione possa essere avviata solo allorché sia stata



preventivamente iscritta l'ipoteca di cui all'art. 77 e siano decorsi 6 mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto.

- lett. h): modifica l'art. 77, con l'inserimento del comma 1-bis, che fa salva la possibilità di iscrivere ipoteca anche al di sotto delle soglie ora contemplate dall'art. 76 ed anche sulle prime case, solo a fini cautelari e per la tutela dei crediti iscritti a ruolo;
- lett. i): aggiunge all'art. 78 il comma 2-bis, per cui qualora, per effetto delle nomine previste dall'art. 80, comma 2 (esperto per la stima del valore in funzione della vendita, ausiliario che relazioni sulle caratteristiche e condizioni del bene pignorato, al quale può essere anche assegnata la funzione di custodia), il primo incanto non possa essere effettuato nella data indicata nell'avviso di vendita, l'agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica, al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo degli incanti medesimi;
- lett. l): interviene sull'art. 80:
 - inserendo il comma 1-bis, che dispone, a carico dell'agente della riscossione, l'obbligo di pubblicizzare la vendita stessa sui siti delle proprie società di riscossione (punto 1);
 - sostituendo il comma 2 (punto 2): si prevede ora la possibilità, per il debitore o per l'agente della riscossione, di chiedere al giudice dell'esecuzione che "degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale" (lett. a) e che la vendita abbia luogo al valore stimato con l'ausilio di un esperto nominato dal giudice medesimo, ovvero che lo stesso agente possa richiedere la nomina di un ausiliario per l'identificazione delle caratteristiche del bene o per esigenze di custodia (lett. b);
 - inserendo il comma 2-bis, per cui, nei casi sopra considerati, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione; si stabilisce, altresì, che il pignoramento non perda efficacia se, in conseguenza delle nomine disposte, il primo incanto non possa essere effettuato entro il termine di legge, ponendo, in tal caso, in capo all'agente della riscossione l'onere di fissare i nuovi incanti e di notificare debito avviso al soggetto nei confronti del quale si procede;
- lett. m): modifica il comma 1 dell'art. 85, rideterminando il prezzo di devoluzione dell'immobile invenduto al terzo incanto, per cui si prevede che l'assegnazione avvenga al prezzo base del terzo incanto (ciò, in conseguenza dell'intervento della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 281/2011 aveva imposto al legislatore di rivedere la misura del prezzo di assegnazione);




➤ lett m-bis): introdotta in fase di conversione, ha sostituito l'art. 86 del DPR 602/1973, ridisciplinando la procedura di iscrizione del fermo amministrativo. A seguito della revisione, la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

- **art. 53 - Disposizioni per la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate**

L'art. 53 torna ad occuparsi della gestione delle entrate dei comuni e delle loro partecipate, materia recentemente oggetto di intervento ad opera dell'art. 10, comma 2-ter, del DL n. 35/2013, che ha, a sua volta, rivisitato la disciplina contenuta nell'art. 7, comma 2, lett. gg-ter) del DL n. 70/2011, per effetto della quale, a decorrere dal 30 giugno 2013, le società del Gruppo Equitalia avrebbero cessato di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate, differendo, espressamente per i soli tributi, tale termine al 31 dicembre 2013. Nello specifico, in questa sede l'art. 10 citato viene riformulato, allo scopo di evitare che, in ragione della sua dizione letterale, le entrate degli enti in parola, di natura diversa da quella tributaria, possano restare ingiustificatamente escluse dal differimento sopra indicato, resosi necessario, come esplicitato del legislatore stesso, "al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione";

DECRETO del ministero dell'economia e delle finanze 28 ottobre 2013 - Assistenza reciproca per le richieste di notifica degli altri Stati membri concernenti i tributi rientranti nelle competenze del Dipartimento delle finanze - Direzione relazioni internazionali (GU n. 260 del 6 novembre 2013)

Il decreto in parola è stato emanato in forza di quanto previsto dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 149/2012, recante "Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure", fissando le norme di mutua assistenza per il recupero dei crediti sorti nel territorio nazionale o in un altro Stato membro, in determinate materie.



RATEAZIONI


DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 6 novembre 2013 - Rateizzazione straordinaria delle somme iscritte a ruolo, come previsto dall'articolo 52, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013 (GU n. 262 dell'8 novembre 2013)

Il decreto in esame, emanato in forza delle disposizioni di cui all'art. 52, comma 3, del decreto del fare (DL n. 69/2013), che ha modificato l'art. 19 del DPR n. 602/1973, detta le regole per usufruire della rateazione straordinaria. Nello specifico:

- **l'art. 1** definisce le diverse tipologie di piani di rateazione che il debitore può chiedere all'agente della riscossione, ossia:
 - piano di rateazione "ordinario", della durata massima di 72 rate;
 - piano di rateazione "ordinario in proroga", della durata massima di 72 rate;
 - piano di rateazione "straordinario", della durata massima di 120 rate;
 - piano di rateazione "straordinario in proroga", della durata massima di 120 rate.

- **l'art. 2** precisa quali siano le diverse possibilità a disposizione del contribuente per chiedere, a seconda dello stato di difficoltà economico-finanziaria in cui versa, il piano di rateazione (ordinario o straordinario) più adatto alla propria situazione. Pertanto il debitore che, trovandosi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà, intenda presentare, per la prima volta, un'istanza di dilazione, potrà chiedere alternativamente:
 - un piano di rateazione ordinario fino ad un massimo di 72 rate mensili (costanti o variabili di importo crescente per ciascun anno), ai sensi del comma 1 del citato art. 19 del DPR n. 602/1973;
 - un piano di rateazione straordinario, fino ad un massimo di 120 rate mensili costanti, ai sensi dei commi 1 e 1-quinquies dello stesso art. 19, laddove sussista anche una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla responsabilità dello stesso debitore (comma 1).

Qualora poi il debitore, in caso di comprovato peggioramento della predetta situazione di obiettiva difficoltà, ritenga di presentare una successiva istanza di proroga, potrà chiedere, sia in presenza di un piano di rateazione ordinario (comma 2) che in presenza di un piano di rateazione straordinario (comma 3), che gli venga, anche in questo caso, concesso alternativamente:




- un piano di rateazione in proroga ordinario, fino ad un massimo di ulteriori 72 rate (costanti o variabili di importo crescente per ciascun anno), ai sensi del comma 1-bis dell'art. 19;
- un piano di rateazione in proroga straordinario, fino ad un massimo di ulteriori 120 rate, laddove sussista anche una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni estranee alla propria responsabilità, ai sensi dei commi 1-bis e 1-quinquies del citato art. 19.

Il comma 4 stabilisce, altresì, che "il mancato accoglimento della richiesta di un piano di rateazione straordinario non preclude la possibilità di richiedere ed ottenere un piano di rateazione ordinario, anche in proroga".

In ogni caso, con riguardo ai piani di rateazione straordinari, resta ferma la non applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 19, comma 1-ter, del richiamato DPR n. 602/1973, che contempla la possibilità, per il debitore, di chiedere che il piano di rateazione preveda, "in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno".

- **l'art. 3** fissa le condizioni per la richiesta del piano di rateazione. In particolare:
 - per accedere ai piani straordinari fino a 120 rate mensili, anche in proroga, l'articolo 3 del decreto in commento prevede che, fermo restando l'accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà (e, quindi, evidentemente, ai sensi del comma 1-bis dell'art. 19, l'eventuale peggioramento di tale situazione in caso di proroga), il debitore debba attestare la comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, per ragioni indipendenti dalla propria responsabilità, con istanza motivata da produrre all'agente della riscossione unitamente alla documentazione da cui risulti la sussistenza dei requisiti specificamente indicati nel comma 2 dello stesso articolo (comma 1);
 - per poter accordare il piano richiesto, l'agente della riscossione dovrà accertare il ricorrere congiuntamente delle condizioni previste dal comma 1-quinquies dell'art. 19, cioè l'impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito secondo un piano ordinario e lo stato di solvibilità da considerarsi nei termini anzidetti. A tal fine, l'agente:
 - con riferimento alle persone fisiche e ditte individuali con regimi fiscali semplificati, dovrà verificare che l'importo della rata mensile accordata secondo un piano ordinario sia "superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'indicatore della situazione reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza" (lett. a);



- nel caso di soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), dovrà verificare che l'importo della predetta rata mensile sia "superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'articolo 2425, numeri 1), 3) e 5) del codice civile", e che "l'indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente)/Passivo corrente]" sia di valore uguale o superiore a 0,50 e inferiore a 1; a tal fine il debitore dovrà allegare all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata (lett. b);
- il numero di rate del piano straordinario è determinato in funzione del rapporto esistente tra la rata mensile e il reddito (o il valore della produzione per le persone giuridiche), secondo le tabelle allegate al decreto stesso (comma 3);
- **l'art. 4** contiene una disposizione transitoria per i soli piani di rateazione e di rateazione in proroga ordinari già accordati alla data di entrata in vigore del decreto, che possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di legge, essere aumentati fino a 120 rate;
- **l'art. 5** prevede, infine, che Equitalia S.p.a., per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, presenti entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione al Ministero dell'economia e delle finanze, avente ad oggetto gli "effetti sull'andamento delle riscossioni dell'anno precedente derivanti dall'introduzione dei piani di rateazione straordinari e dalla modifica del numero delle rate, anche non consecutive, non pagate nel corso del periodo di rateazione, necessarie per la decadenza dal beneficio della dilazione".


COMITATO DI INDIRIZZO E VERIFICA DELL'ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 16 NOVEMBRE 2013 - Istituzione del Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo. Articolo 1, commi da 531 a 535, della legge n. 228 del 2012 (GU n. 279 del 28 novembre 2013)

Con il decreto in argomento viene istituito il Comitato di indirizzo e verifica dell'attività di riscossione mediante ruolo ai sensi dell'articolo 1, commi da 531 a 535, della legge n. 228/2012 (stabilità 2013). Il DM individua le funzioni del Comitato, ne stabilisce la composizione, le modalità di nomina dei relativi componenti, nonché le modalità di funzionamento.

Specificamente, il Comitato avrà il compito di stabilire, con cadenza annuale, i criteri per l'individuazione delle categorie dei crediti oggetto di recupero coattivo e le linee guida per lo svolgimento mirato e selettivo dell'azione di riscossione e di controllo dell'attività svolta sulla base delle indicazioni impartite.

Si rammenta che, in forza del comma 534 della citata legge di stabilità 2013, i criteri così elaborati saranno oggetto di approvazione con apposito decreto del Ministro dell'economia e



delle finanze, previo parere obbligatorio delle Commissioni parlamentari competenti, ed opereranno per l'anno successivo a quello in cui sono stati approvati.

CALAMITÀ NATURALI

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 30 novembre 2013 - Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna (GU n. 283 del 3 dicembre 2013)

Il decreto in esame, emanato a seguito degli eventi alluvionali che hanno interessato, nel mese di novembre 2013, parte della regione autonoma della Sardegna, ha disposto la sospensione dei "termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 18 novembre ed il 20 dicembre 2013" nei confronti, rispettivamente:

- "delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 18 novembre 2013, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni di cui all'elenco approvato con l'ordinanza n. 3 del 22 novembre 2013";
- "dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio" dei medesimi comuni.

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 20 dicembre 2013 - Ripresa degli adempimenti degli obblighi tributari sospesi a seguito dagli eventi meteorologici del novembre 2013, verificatisi nella regione Sardegna (GU n. 300 del 23 dicembre 2013)

Nel decreto in esame si stabilisce che "gli adempimenti ed i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione prevista dal proprio decreto 30 novembre 2013 sono effettuati entro la data del 27 dicembre 2013".

Il comma 2 prevede, poi, un'estensione di tale sospensione anche ai soggetti "residenti, ovvero aventi la sede operativa nel territorio dei comuni di nuova individuazione rispetto all'elenco allegato al proprio decreto 30 novembre 2013, indicati nelle tabelle allegate alle ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza nn. 16, 17 e 18 rispettivamente del 10 dicembre 2013, del 12 dicembre 2013 e del 12 dicembre 2013".

Si dispone infine che, entro la stessa data del 27 dicembre 2013, i versamenti e gli adempimenti tributari sospesi vengano effettuati comunque senza l'applicazione di interessi e sanzioni, anche da parte di quei soggetti residenti ovvero aventi la sede operativa nel territorio dei comuni che